

La crisi della grande politica

di Piero Alberto Capotosti

Molti si domanderanno per quali ragioni Berlusconi e Bossi hanno dichiarato di volere incontrare il Presidente della Repubblica per prospettargli il problema delle dimissioni di Fini in relazione alla sua attuale, presunta situazione di incompatibilità con il suo ruolo di Presidente della Camera. Ma che cosa può mai fare il Presidente Napolitano? Evidentemente nulla, perché vige il principio di separazione dei poteri, e del resto nella storia parlamentare italiana non risulta sfiduciato o revocato nessun Presidente di una Camera. Né la Costituzione, né i Regolamenti parlamentari prevedono infatti alcuna procedura per imporre le dimissioni ad un Presidente di Assemblea parlamentare, poiché non sussiste un rapporto di fiducia politica, come quello vigente tra Governo e Parlamento. I Presidenti delle Camere, proprio perché non sono organi politici, ma di garanzia, chiamati ad assicurare, sulla base del Regolamento, il corretto andamento dei lavori parlamentari, non hanno una maggioranza di riferimento, di fronte alla quale sono responsabili, anche perché sono eletti a scrutinio segreto. Ed in passato ricoprirono questo delicato incarico persino esponenti di partiti di opposizione, come l'on. Ingrao, la on. Jotti e lo stesso Giorgio Napolitano.

Anche la prassi parlamentare dimostra l'impossibilità di sfiducie o revoche di titolari degli organi parlamentari. Negli anni Novanta infatti una mozione di sfiducia presentata contro l'allora Presidente della Camera Luciano Violante, dagli Uffici della Camera fu dichiarata irricevibile. E più recentemente per ottenere le dimissioni del Presidente della Commissione bicamerale di vigilanza sulla Rai sen. Villari, si dovettero dimettere tutti i componenti della Commissione stessa, così da determinarne il rinnovo. Ma si dice che oggi la novità sarebbe rappresentata dal fatto che il Presidente Fini è anche leader di un partito, però va notato che anche nelle legislature precedenti erano leader di partito Casini e Bertinotti.

La verità è che, trattandosi di organi di garanzia, non si è voluto prevedere alcun procedimento di sfiducia, proprio per sottrarre la loro opera al condizionamento derivante dalla possibilità di sfiduciare i rispettivi titolari. Ciò non toglie peraltro che ad essi è sempre consentito dimettersi, non solo quando si assumono altri incarichi istituzionali incompatibili, come, ad esempio, la Presidenza della Repubblica o del Consiglio dei Ministri, ma anche quando la sensibilità politica del singolo Presidente lo induce a questo gesto, come fece l'on. Saragat, quando, nel 1947, in una vicenda assai simile alla presente situazione, assumendo la guida del nuovo partito socialdemocratico da lui costituito dopo essere uscito dal Psiup, abbandonò la sua carica di Presidente dell'Assemblea costituente, alla quale fu successivamente eletto Umberto Terracini. O come fece Pertini nel 1969, a seguito della crisi del Psu, di cui faceva parte, anche se le sue dimissioni da Presidente della Camera furono respinte.

Si tratta quindi di questioni essenzialmente di sensibilità politica e non già di carattere giuridico-istituzionale. Il fatto è che mentre in precedenza il ruolo *super partes* dei Presidenti di Assemblea era costantemente e correttamente osservato, precludendo ad essi, di prendere pubblicamente posizioni politiche, viceversa, nelle ultime legislature, molto spesso si assiste ad un ruolo sempre più attivo in politica dei titolari di tali cariche. In questa ottica, l'incontro richiesto dal Presidente Berlusconi al Capo dello Stato, da un lato, può essere rivolto ad invocare, ancora una volta, l'esercizio della sua *moral suasion*, ma, dall'altro lato, a prospettargli una situazione politico-parlamentare assai complessa, con il rischio che di paralisi dell'attività parlamentare. Sotto il primo profilo, sembra che il Capo dello Stato possa fare ben poco, non solo perché si tratta di questioni che rientrano nell'autonomo apprezzamento delle Camere stesse, ma anche per non lasciarsi

coinvolgere in un'attività di mediazione che non sembra spettargli, mentre, in linea di principio, è più ampio il suo ruolo nelle situazioni che possano fare presagire prossime crisi ministeriali.

A questo punto sorge però spontanea una domanda: perché mai è sempre più frequente il ricorso, nelle situazioni più diverse e più difficili, al Capo dello Stato? Non solo, come è ovvio, per le doti di saggezza e di equilibrio del Presidente Napolitano, ma anche per la fiducia altissima che, secondo tutti i sondaggi, riceve dagli italiani, in quanto è considerato un Garante veramente *super partes*. Ma forse, al di là di tutto questo, c'è una considerazione più profonda: una sostanziale crisi della politica e dei suoi esponenti e una sostanziale inosservanza delle regole costituzionali, che disciplinano la competizione politica. Il fatto è che ormai da troppo tempo si è proceduto ad introdurre tacitamente o surrettiziamente modificazioni sostanziali alla vigente Costituzione, con il risultato paradossale che praticamente non esiste più una sola Costituzione, ma due Costituzioni. Ormai molte regole formali tendono ad essere considerate desuete, mentre quelle che dovrebbero prenderne il posto giuridicamente e formalmente non sono applicabili.

E gli italiani, in questa grande incertezza di poteri, di situazioni, di norme, si sentono sempre più abbandonati a sé stessi e si chiedono dove mai sia andata a finire la grande politica, cui spetta la cura degli interessi generali e, nell'attesa di ritrovarla, rivolgono fiduciosi il loro appello al Capo dello Stato ed al suo potere arbitrale.